

RISOLUZIONE

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Vista:

- la DGR n°1412 del 25/09/2017 recante “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017” che vieta, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente (o anche solo in parte) collocati a una quota altimetrica inferiore ai 300 metri, l’utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore al 75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

Posto che:

- il compito delle Istituzioni è quello di assumere provvedimenti di buon senso che, nella fattispecie, sappiano coniugare il contrasto ai fattori inquinanti con la ragionevole perseguibilità delle misure;
- la delibera n°1412 del 25/09/2017, pur ispirandosi a principi condivisibili, al rispetto degli obblighi comunitari e alla volontà di agire nell’interesse dei cittadini e della loro salute, è fortemente limitativa sotto alcuni aspetti;
- in particolare, l’adozione di misure emergenziali volte al miglioramento della qualità dell’aria e al contenimento dei valori giornalieri di PM10 non ha tenuto conto della morfologia in buona parte montana del nostro territorio, delle tradizioni delle nostre comunità e della casistica degli impianti di cui oltretutto manca una mappatura a livello regionale;

Evidenziato che:

- il divieto di utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico ha sollevato le rimozioni, tra gli altri, dei Sindaci dei Comuni della fascia collinare sotto i 300 metri di altitudine, oggetto della direttiva regionale, che hanno evidenziato l’uso quotidiano, nelle zone di montagna, di legna da ardere per l’alimentazione di stufe e caminetti e l’irrilevanza, dal punto di vista dell’apporto di inquinanti, di questi piccoli centri abitati;
- è altrettanto discutibile, in tutti Comuni interessati dal provvedimento, il divieto di utilizzo, se occasionale, del proprio caminetto o focolare aperto per fini esclusivamente ricreativi e/o domestici perché privo di ricadute pratiche e senza senso;

Valutata:

- l’urgenza di intervenire, rispetto ai contenuti della DGR n°1412 del 25/09/2017, per accogliere con il giusto equilibrio e formule meno impattanti gli obblighi derivanti dal PAIR e dalle strategie comuni delle Regioni appartenenti al bacino padano;

Impegna la Giunta regionale:

- 1.** a escludere dai divieti di cui alla DGR n°1412 del 25/09/2017 tutti i Comuni emiliano romagnoli classificati montani (L.R. 2/2004) per andare incontro a moltissime realtà del territorio, dove le stufe a legna, i camini e le caldaie a cippato, pur in presenza di sistema multi combustibile, rappresentano la fonte principale di riscaldamento domestico;
- 2.** a esentare, dal divieto di utilizzo di biomassa legnosa, i generatori di calore, i caminetti e i focolari aperti di tutti i Comuni della Regione 'riservati' occasionalmente a uso 'domestico-ricreativo' e, in ogni caso, ad un utilizzo saltuario;
- 3.** a prevedere l'adozione di incentivi per permettere alle famiglie emiliano romagnole di smantellare i generatori di calore non più norma e sostituirli con impianti energeticamente più efficienti;
- 4.** a concedere più tempo ai Comuni per adeguarsi alle direttive di cui alla DGR n°1412 del 25/09/2017, posticipando almeno di 30 gg la data di decorrenza del provvedimento regionale (1° ottobre 2018).

Pompignoli Massimiliano

Fabbri Alan

Bargi Stefano

Delmonte Gabriele

Rainieri Fabio

Marchetti Daniele

Liverani Andrea

Pettazzoni Marco

Rancan Matteo